REGOLAMENTO (CEE) N. 700/73 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1973

che stabilisce talune modalità necessarie per l'applicazione del sistema delle quote nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/73 (2), in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, l'articolo 27, paragrafo 7, l'articolo 32, paragrafo 4, e l'articolo 38,

visto il regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio, del 20 febbraio 1968, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto di barbabietole (3), modificato da ultimo dall'atto (4) allegato al trattato di adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica (5), in particolare l'articolo 11,

considerando che l'applicazione corretta delle disposizioni relative al sistema delle quote nel settore dello zucchero e in particolare quella degli articoli 25, 27 e 32, necessita di una definizione rigorosa della nozione « produzione di zucchero di uno zuccherificio o di una impresa » ; che è opportuno considerare come produzione di uno zuccherificio o di una impresa la totalità di zucchero bianco, di zucchero greggio, di zucchero invertito e di sciroppi espressa in zucchero bianco realmente prodotta nello zuccherificio o nell'impresa considerata ; che necessita restringere a dei casi specifici le possibilità di attribuire una parte della produzione di un'impresa ad una altra impresa che ha fatto produrre detto zucchero nell'ambito di un contratto di lavorazione per conto ; che occorre determinare tali casi, fatti salvi i casi di forza maggiore, in maniera da evitare conseguenze finanziarie per il settore dello zucchero ;

considerando che, per rendere possibile in particolare l'applicazione delle disposizioni concernenti il contributo gravante sulla produzione, si rendono necessarie una determinazione provvisoria ed una determinazione definitiva della produzione ;

considerando che il contributo gravante sulla produzione previsto all'articolo 27 del regolamento n. 1009/67/CEE può essere calcolato soltanto dopo la campagna saccarifera interessata ; che lo smercio dello zucchero in causa si effettua già in gran parte nel corso della campagna saccarifera di produzione ; che, pertanto, è opportuno prevedere l'inizio del pagamento di detto contributo durante la campagna saccarifera in causa ;

considerando che è necessario prevedere modalità di pagamento di un supplemento di prezzo qualora il contributo gravante sulla produzione resti inferiore all'importo massimo di quest'ultimo e prevedere inoltre un pagamento supplementare tenuto conto del periodo compreso tra la data del pagamento delle barbabietole e la data prevista per il pagamento del supplemento di prezzo di cui sopra ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A norma degli articoli 25, 27 e 32 del regolamento n. 1009/67/CEE, per produzione di zucchero si intende la quantità totale, espressa in zucchero bianco di :

a) zucchero bianco,

b) zucchero greggio,

c) zucchero invertito,

d) — sciroppi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 70 % e ottenuti da barbabietole da zucchero,

— sciroppi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 75 % e ottenuti da canne da zucchero,

in appresso denominati « sciroppi ».

2. Tuttavia, non entrano nel calcolo della quantità di cui al paragrafo 1

a) le quantità di zucchero bianco prodotte da

— zucchero greggio o

— sciroppi

che non sono stati prodotti nello zuccherificio o nell'impresa che fabbrica tale zucchero bianco,

b) le quantità di zucchero bianco prodotte da

— zucchero greggio,

— sciroppi, oppure

— zucchero spazzato di ricupero,

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 47 del 23. 2. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(5) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

che non sono stati prodotti durante la stessa campagna saccarifera in cui tale zucchero bianco è stato fabbricato,

c) le quantità di zucchero greggio prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti nello zuccherificio o nell'impresa che fabbrica tale zucchero greggio,

d) le quantità di zucchero greggio prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti durante la stessa campagna saccarifera in cui tale zucchero greggio è stato fabbricato,

e) le quantità di zucchero greggio che è trasformato in zucchero bianco durante la campagna saccarifera in questione nello zuccherificio o nell'impresa che lo ha prodotto,

f) le quantità di zucchero invertito e di sciroppi che sono trasformate in alcole o in rhum,

g) le quantità di sciroppi che sono trasformate in zucchero o in zucchero invertito durante la campagna saccarifera in questione nello zuccherificio o nell'impresa che le ha prodotte,

h) le quantità di sciroppi da spalmare e da trasformare in « Rinse Applestroop »,

i) le quantità di zucchero, di zucchero invertito e di sciroppi prodotte in regime di traffico di perfezionamento,

j) le quantità di zucchero invertito prodotto da sciroppi che non sono stati prodotti nello zuccherificio o nell'impresa che fabbrica tale zucchero invertito,

k) le quantità di zucchero invertito prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti durante la stessa campagna saccarifera in cui tale zucchero invertito è stato fabbricato.

3. La produzione è espressa in zucchero bianco :

a) nel caso si tratti della produzione di zucchero bianco, senza tener conto delle differenze di qualità ;

b) nel caso si tratti della produzione di zucchero greggio, in funzione del suo rendimento determinato in conformità delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero [1] ;

c) nel caso si tratti della produzione di zucchero invertito, applicando a quest'ultima il coefficiente 1 ;

d) nel caso si tratti della produzione di sciroppi da considerare come prodotto intermedio, in funzione del loro tenore in zucchero estrattibile determinato in conformità delle disposizioni del paragrafo 5, secondo comma ;

e) nel caso si tratti della produzione di sciroppi da non considerare come prodotto intermedio, in funzione del loro tenore in zucchero espresso in saccarosio in conformità delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero [2].

4. Lo zucchero spazzato di ricupero proveniente da una campagna saccarifera precedente è espresso in zucchero bianco in funzione del suo tenore in saccarosio.

5. La purezza degli sciroppi è calcolata dividendo il tenore di zuccheri totali per il tenore di sostanze secche.

Il tenore in zucchero estrattibile è calcolato sottraendo dal grado di polarizzazione dello sciroppo in causa il prodotto della moltiplicazione del coefficiente 1,70 per la differenza tra il tenore di sostanze secche e il grado di polarizzazione di tale sciroppo.

Il tenore di sostanze secche è determinato secondo il metodo areometrico.

Articolo 2

1. Ciascuno Stato membro, tra il 15 e il 31 gennaio di ogni anno, stabilisce la produzione saccarifera provvisoria della campagna saccarifera in corso di ciascuno zuccherificio o impresa situata nel suo territorio ; per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica tali date sono sostituite da quelle del 15 e del 30 aprile.

2. Ciascuno Stato membro, anteriormente al 1° ottobre di ogni anno, stabilisce la produzione saccarifera definitiva della campagna saccarifera precedente di ciascuno zuccherificio o impresa, situato nel suo territorio, conseguita alla data del 30 giugno, ore 24.00.

3. Qualora dopo aver stabilito la produzione definitiva di cui al paragrafo 2, si accertino in seguito delle divergenze, queste ultime sono prese in considerazione per stabilire la produzione definitiva per la campagna saccarifera durante la quale viene accertata la divergenza.

4. Qualora la produzione stabilita ai sensi del paragrafo 2 diverga da quella stabilita ai sensi del paragrafo 1, la quantità riportata in base all'articolo 32 del regolamento n. 1009/67/CEE è modificata dallo Stato membro in causa, fatte salve le di-

[1] GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

[2] GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

sposizioni di detto articolo 32, paragrafo 1, primo comma, nel limite della differenza accertata, su domanda del fabbricante interessato con effetto retroattivo alla data di inizio del periodo di immagazzinamento di cui allo stesso articolo.

5. Qualora la produzione stabilita ai sensi del paragrafo 2 differisca da quella stabilita ai sensi del paragrafo 1 e se il fabbricante ha pagato o avrebbe dovuto pagare per tale differenza il contributo gravante sulla produzione, lo Stato membro adatta, in funzione della differenza constatata, l'importo da pagare in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

6. Qualora la produzione stabilita in virtù del paragrafo 2 differisca da quella stabilita a norma del paragrafo 1 e se lo Stato membro ha fissato, in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 31 del regolamento n. 1009/67/CEE, la quota massima di un'impresa saccarifera al livello della produzione stabilita in virtù del paragrafo 1, tale Stato membro modifica, fatta salva la quota massima speciale, la quota massima di cui trattasi in funzione della differenza constatata.

Articolo 3

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, s'intende, a norma degli articoli 25, 27 e 32 del regolamento n. 1009/67/CEE per produzione di zucchero di uno zuccherificio o di una impresa la quantità di zucchero realmente fabbricata da tale zuccherificio o secondo il caso dallo o dagli zuccherifici di detta impresa.

2. Su domanda scritta debitamente firmata e indirizzata allo Stato membro interessato dai due fabbricanti in causa, la quantità di zucchero prodotta nell'ambito di un contratto di lavorazione per conto di un'impresa — in appresso denominata « trasformatore » — è considerata come produzione dell'impresa che ha fatto produrre lo zucchero nell'ambito di detto contratto — in appresso denominata « committente » — se :

a) la produzione totale di zucchero del trasformatore è inferiore alla sua quota di base ; o

b) la produzione totale di zucchero del trasformatore è superiore alla sua quota di base ma inferiore alla sua quota massima e la produzione totale di zucchero del committente superiore alla quota di base di quest'ultimo ; o

c) la produzione totale di zucchero del trasformatore e del committente è superiore alla loro rispettiva quota massima.

La produzione totale di una campagna saccarifera ai sensi del comma precedente è la produzione di cui al paragrafo 1 maggiorata del quantitativo di zucchero riportato a tale campagna e diminuita della quantità di zucchero riportata alla successiva campagna saccarifera.

3. La quantità di zucchero prodotta da un trasformatore può essere considerata, secondo la procedura prevista all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE, come produzione del committente se un caso di forza maggiore rende necessaria la trasformazione in zucchero delle barbabietole, delle canne o del melasso in un'impresa diversa da quella del committente.

Articolo 4

1. Anteriormente al 1° marzo per la campagna saccarifera di cui trattasi si procede a una stima del contributo gravante sulla produzione.

2. Qualora la stima di cui al paragrafo 1 risulti inferiore a 5 unità di conto per 100 chilogrammi, la Commissione anteriormente al 1° aprile successivo pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il risultato di detta stima.

Essa pubblica nello stesso tempo l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino.

Articolo 5

1. Gli Stati membri riscuotono da ciascun fabbricante di zucchero, la cui produzione ha superato la sua quota di base, sulla parte della produzione eccedente la sua quota di base ma entro il limite della sua quota massima, che non è riportata ai sensi dell'articolo 32 del regolamento n. 1009/67/CEE :

a) anteriormente al 1° maggio della campagna saccarifera di cui trattasi :

   — l'importo di 4,00 unità di conto per 100 chilogrammi ; oppure

   — l'importo della stima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, diminuito di 1,00 unità di conto, allorquando tale stima è inferiore a 5,00 unità di conto ;

b) anteriormente al 15 gennaio della campagna saccarifera successiva, l'importo del contributo gravante sulla produzione diminuito dell'importo riscosso previsto alla lettera a).

2. Tuttavia, per i fabbricanti di zucchero dei dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, l'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), è riscosso contemporaneamente a quello di cui al suddetto paragrafo, lettera b).

3. Gli Stati membri stabiliscono l'importo da pagare per ciascun fabbricante di zucchero di cui trattasi, al più tardi 15 giorni prima di ciascuna delle date di cui al paragrafo 1.

4. Qualora la quota massima sia fissata in virtù delle disposizioni dell'articolo 31 del regolamento n. 1009/67/CEE a una data successiva al 1° maggio della campagna saccarifera di cui trattasi, la parte del contributo gravante sulla produzione, riscossa ai sensi del paragrafo 1 per la produzione che, a seguito della decisione dello Stato membro, supera la quota massima, è rimborsata nel più breve tempo da tale Stato membro.

5. Qualora l'importo del contributo gravante sulla produzione è inferiore all'importo riscosso ai sensi del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri restituiscono la differenza prima della fine del secondo mese successivo al mese dell'entrata in vigore del regolamento che fissa il contributo gravante sulla produzione.

Articolo 6

1. L'importo che i fabbricanti di zucchero devono pagare ai venditori di barbabietole interessati, di cui all'articolo 27, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE, è fissato contemporaneamente all'ammontare del contributo gravante sulla produzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. I fabbricanti di zucchero pagano inoltre ai venditori di barbabietole di cui al paragrafo 1 un importo calcolato sulla base :

a) della differenza tra l'importo massimo del contributo gravante sulla produzione e l'importo riscosso in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

b) della percentuale di cui all'articolo 27, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE,

c) del periodo compreso tra il pagamento delle barbabietole e la data indicata al paragrafo 3,

d) del saggio d'interesse.

Detto importo non può essere inferiore a 0,20 unità di conto per tonnellata di barbabietole aventi un tenore in zucchero del 16 %. Per altri tenori in zucchero, sono applicabili le maggiorazioni e detrazioni di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1009/67/CEE.

3. Il pagamento da parte del fabbricante di zucchero ai venditori di barbabietole di cui trattasi degli importi previsti all'articolo 27, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE e al paragrafo 2 del presente articolo ha luogo entro un termine massimo di 4 settimane dopo l'entrata in vigore dell'importo di cui al paragrafo 1.

4. Un accordo interprofessionale può derogare alle disposizioni previste ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 7

1. L'importo del contributo gravante sulla produzione valido per una campagna saccarifera è fissato anteriormente al 1° dicembre della campagna saccarifera successiva.

2. Il totale delle perdite risultanti dallo smercio della quantità prodotta nella Comunità in eccedenza della quantità garantita è calcolato in funzione :

a) della totalità della produzione di zucchero della Comunità nel corso della campagna saccarifera in causa, espressa in zucchero bianco e diminuita :

— della quantità garantita valida per la campagna saccarifera interessata

— delle quantità prodotte al di sopra delle quote massime

— delle quantità riportate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento n. 1009/67/CEE e che sono state prodotte entro il limite della quota massima

— della quantità uguale alla differenza tra la quantità smerciata constatata per il consumo umano del periodo decorrente dal 1° ottobre della campagna saccarifera di cui trattasi al 30 settembre successivo e la quantità garantita, qualora quest'ultimo quantitativo sia inferiore a detto consumo ; e

b) di un importo forfettario per unità di peso per la perdita allo smercio di detto zucchero. Tale importo forfettario è calcolato sulla base di una media ponderata delle perdite allo smercio durante il periodo decorrente dal 1° ottobre della campagna saccarifera di cui trattasi al 30 settembre successivo.

Articolo 8

1. Il regolamento (CEE) n. 1087/69 della Commissione, dell'11 giugno 1969, relativo alle comunicazioni degli Stati membri nel settore delle zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1353/71 [2], è così modificato :

a) all'articolo 2, punto 3, i termini

« all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 142/69 » sono sostituiti dai termini « all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. . . . ./73 » ;

b) all'articolo 3, punti 5, 6 e 7, i termini « del regolamento (CEE) n. 142/69 » sono sostituiti dai termini « del regolamento (CEE) n. . . . /73 » ;

c) all'articolo 3, punto 5, la data del « 1° marzo » è sostituita da quella del « 15 febbraio ».

2. All'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 442/70 della Commissione, del 9 marzo 1970, che stabilisce le modalità di applicazione del sistema di compenso delle spese di magaz-

[1] GU n. L 140 del 12. 6. 1969, pag. 15.
[2] GU n. L 143 del 29. 6. 1971, pag. 23.

zinaggio nel settore dello zucchero [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 335/71 [2], i termini « articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 142/69 » sono sostituiti dai termini « articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. . . . /73 ».

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 142/69 della Commissione, del 25 gennaio 1969, che stabilisce talune modalità necessarie per l'applicazione del sistema delle quote nel settore dello zucchero [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 144/73 [4], è abrogato.

Tuttavia l'articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento è applicabile sino al 1° maggio 1973.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

[1] GU n. L 55 del 10. 3. 1970, pag. 10.
[2] GU n. L 39 del 17. 2. 1971, pag. 15.
[3] GU n. L 20 del 27. 1. 1969, pag. 1.
[4] GU n. L 18 del 23. 1. 1973, pag. 13.